

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI:

Sulla funzione di alta vigilanza del CSE:

- **Cass. pen., Sez. IV, Sent. 24 maggio 2016, n. 27165:** In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
- **Cass. pen., Sez. IV, Sent. 23 gennaio 2017, n. 3288:** In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione al decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, rilevando che non era stato accertato se si trattava di un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, ovvero di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto).
- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 20 gennaio 2021, n. 2293:** In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore per l'esecuzione in relazione al decesso di un operaio avvenuto all'interno di un cantiere nel corso di lavori eseguiti clandestinamente a seguito della scadenza della concessione edilizia, non essendo provata la consapevolezza della intervenuta estemporanea ripresa dell'attività da parte dell'imputato).
- **Cass. pen., Sez. III, Sent., 20 marzo 2024, n. 18040:** Incorre nella violazione dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che non adempia alla funzione di alta vigilanza di cui all'art. 92, D.Lgs. n. 81/2008 riguardante la generale configurazione delle lavorazioni comportanti un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, salvi gli obblighi di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese.

Sulla responsabilità del CSE per condotta omissiva:

- **Cass. pen., Sez. IV, 22 novembre 2022, n. 47015:** In tema di infortuni sul lavoro, quando il soggetto garante, pur avendo segnalato il pericolo, non abbia nella sua imminenza provveduto a disporre la sospensione dei lavori, sussiste la relativa responsabilità penale. Infatti, trova applicazione il principio secondo il quale, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra l'evento e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.
- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 13 gennaio 2023, n. 927:** la Corte ha ritenuto che il CSE avesse contribuito causalmente al decesso dell'operaio, in particolare per: essere rimasto totalmente inerte pur a fronte di diverse irregolarità presenti nel cantiere; non aver segnalato all'operaio che stava svolgendo attività lavorativa in carenza di regolare contratto di assunzione; non aver evidenziato i notevoli rischi connessi allo svolgimento di lavori in prossimità di cavi aerei dell'elettricità. Ancor più chiaramente, è

stata individuata come condotta omissiva eziologicamente correlata alla verifica del mortale incidente la circostanza che il CSE, nella posizione di garanzia ricoperta, non si fosse adoperato "per segnalare al datore l'utilizzo di uno strumento metallico non presente nel Piano, ma nei fatti utilizzato quotidianamente dagli operai che, fino a dodici giorni prima il decesso dell'operaio, era stato utilizzato per completare l'impermeabilizzazione dei loculi lato est, come risulta dal suo ultimo sopralluogo effettuato in cantiere".

Sul potere-dovere di sospensione dei lavori del CSE:

- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 4 ottobre 2023, n. 42845:** il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 20 febbraio 2024, n. 7414:** il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a) e d) del medesimo art. 92 (Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023, Tramontin, Rv. 285380 - 01), L'omessa adozione dell'ordine di sospensione dei lavori costituisce, dunque, una delle possibili omissioni addebitabili al coordinatore per la sicurezza, correttamente individuate qualora sia contestata (a violazione dell'art. 92 d. lgs. n. 81/2008).
- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 17 febbraio 2025, n. 6272:** Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a) e d) del medesimo art. 92 (Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023, Tramontin, Rv. 285380 - 01). L'omessa adozione dell'ordine di sospensione dei lavori costituisce, in altre parole, una delle possibili omissioni addebitabili al coordinatore per la sicurezza indipendentemente dalla sussistenza di un rischio interferenziale.

Sulla responsabilità a causa del mancato controllo dell'osservanza delle disposizioni del PSC:

- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 6 aprile 2023, n. 30167:** in caso d'infortunio occorso in un cantiere temporaneo o mobile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori risponde del delitto di omicidio colposo in danno di un dipendente di impresa subappaltatrice, qualora ometta di vigilare sulla corretta osservanza da parte di tale impresa delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, indipendentemente dalla circostanza che, al momento dell'infortunio, si trovi ad operare una sola impresa, senza che i suoi compiti di alta vigilanza siano limitati al governo del solo rischio interferenziale tra imprese diverse.

Sulla responsabilità del CSP:

- **Cass. pen., Sez. IV, Sent., 6 giugno 2023, n. 24165:** nei cantieri temporanei o mobili, il coordinatore per la progettazione dei lavori non incorre nella violazione dell'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), qualora ometta di prendere in considerazione rischi specifici propri dell'attività della singola impresa in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese.